



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA n. 546/16/CONS**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
DI IORIO / R.T.I. S.P.A.  
(GU14 n. 143/16)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 17 novembre 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*;

VISTA l’istanza del Sig. Di Iorio, del 22 gennaio 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. La posizione dell’istante**

L’istante, cliente della società R.T.I. S.p.A., lamenta l’indebita sospensione del servizio, nonché l’addebito di importi non dovuti perché riferiti al periodo in cui la fornitura del servizio era stata interrotta.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

a. l'utente, titolare di un abbonamento ai servizi *Mediaset Premium*, è stato informato dal Servizio Clienti dell'operatore che il servizio di *pay-tv* sarebbe stato sospeso, stante il mancato pagamento dei canoni, dovuto ad un difetto di allineamento della carta di credito;

b. in relazione a tanto, a fronte dell'interruzione del servizio, l'istante ha ritenuto risolto il rapporto contrattuale con l'operatore;

c. tuttavia, in seguito, ha ricevuto ulteriori fatture emesse da R.T.I. S.p.A. relative a periodi in cui il servizio era stato sospeso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i.* l'annullamento e lo storno dell'intera posizione debitoria;
- ii.* la corresponsione degli indennizzi per l'improvvisa interruzione del servizio;
- iii.* il rimborso delle spese di procedura.

### **2. La posizione dell'operatore**

La società R.T.I. S.p.A., nelle memorie prodotte, ha dichiarato che l'utente ha sottoscritto un contratto di abbonamento ai servizi *Mediaset Premium* in data 25 novembre 2014 e *“Il cliente, dopo aver pagato l'anticipo di euro 39,00 addebitato da RTI al momento della stipula, ha interrotto ogni altro versamento in favore dell'esponente e non ha mai pagato alcuno dei canoni mensili pattuiti, pur continuando a fruire regolarmente del servizio erogato dalla fornitrice”* sino al mese di giugno 2015.

L'operatore ha altresì addotto e provato che l'istante è stato ripetutamente preavvertito dell'imminente sospensione del servizio, sia per le via brevi che per iscritto. Tuttavia, il Sig. Di Iorio non ha mai provveduto a sanare la sua posizione debitoria, pertanto la società è stata costretta *“a considerare risolto il contratto inter partes per grave inadempimento del cliente”*.

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte, come di seguito precisato.

Nella circostanza oggetto di controversia, in relazione alla contestazione dell'utente riguardante l'indebita sospensione del servizio, alcuna responsabilità può essere addebitata all'operatore che, viceversa, si ritiene abbia posto in essere una condotta conforme alle prescrizioni contrattuali e regolamentari vigenti.

In particolare, si osserva che, a fronte della regolare fruizione del servizio, di cui non si discute, l'istante, per sua stessa ammissione, non ha reso il corrispettivo cui era contrattualmente tenuto. In proposito, atteso che il Sig. Di Iorio, come dichiara nell'istanza di definizione, era al corrente che i pagamenti non erano andati a buon fine, a nulla vale addurre che l'esposizione debitoria era imputabile allo smarrimento della carta di credito, in quanto, al fine di adempiere alla prestazione cui era tenuto, avrebbe potuto utilizzare altri strumenti di pagamento a saldo.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Pertanto, constatato che R.T.I. S.p.A. ha interrotto l'erogazione del servizio, e poi risolto il contratto, dopo averne dato comunicazione all'utente e quindi nel rispetto della normativa regolamentare vigente, non si rinviene, nel caso di specie, alcuna ragione idonea a giustificare il mancato adempimento della prestazione contrattuale da parte dell'istante.

Conseguentemente, le richieste avanzate dal Sig. Di Iorio non possono essere accolte.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per le infrastrutture e le reti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

1. L'Autorità rigetta l'istanza del Sig. Di Iorio nei confronti della società R.T.I. S.p.A. per le motivazioni espresse in premessa.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 novembre 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi